

CAMERA DEI DEPUTATI N. 647

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FRACASSI e IOZZELLI

Presentata il 12 novembre 1968

Modifica all'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la iscrizione nel ruolo separato e limitato degli ufficiali di pubblica sicurezza in carriera speciale e dei capitani provenienti dal servizio temporaneo o diversamente inquadrati nel ruolo ordinario che saranno colpiti dai limiti di età entro il 31 dicembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame è stata elaborata per agevolare talune categorie di personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, oltre che del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo forestale dello Stato, che non avendo potuto ottenere un normale sviluppo di carriera, erano rimaste nella posizione e nei gradi iniziali.

Le accennate situazioni riguardano soprattutto gli ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza del soppresso Corpo di polizia della Venezia Giulia e gli ufficiali assunti nell'immediato dopoguerra in base al decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 15, per far fronte alle eccezionali necessità di ordine pubblico manifestatesi in quell'epoca.

Alle predette categorie sono stati aggan- ciati i capitani provenienti dal servizio tem- poraneo inquadrati nel ruolo ordinario me- diante i normali concorsi di reclutamento e quelli speciali espletati ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 609, 6 luglio 1962, n. 888, non- ché i capitani comunque facenti parte del ru- lo summenzionato che saranno colpiti dal li- mite di età nel grado, previsto dalle norme in vigore a 54 anni, entro il 31 dicembre 1973.

L'articolo 5 della legge surrichiamata, sta- bilisce che per essere promosso maggiore è

necessaria la permanenza nel grado di capi- tano di anni 7.

Tale permanenza per le categorie di per- sonale più direttamente interessate, non costi- tuisce preclusione alcuna, in quanto per esse, oltre al servizio attivo svolto nella pubblica sicurezza, viene rivalutato, nel cumulo, an- che quello prestato nelle forze armate di pro- venienza, sicché mediante il meccanismo del- l'articolo 9 per il computo degli anni, tutti possono diventare maggiori.

Peraltro, nessuna difficoltà incontrano le altre categorie dei capitani comunque inqua- drati nel ruolo ordinario, in quanto, dato il vantaggio della più giovane età, è possibile per loro, nell'arco di tempo di 5 anni previsti dalla legge in esame come termine di scaden- za per il passaggio nel nuovo ruolo, di rag- giungere la promozione al grado superiore.

Tutti, pertanto, saranno accontentati nel- le loro legittime aspirazioni a diventare mag- giori e anche tenenti colonnelli.

Non così per un esiguo numero di capita- ni di pubblica sicurezza, che per la loro pro- venienza, mediante concorso di gruppo A, dai sottufficiali, costituiscono l'unica eccezio- ne a non poter beneficiare del provvedimento legislativo, in quanto, nonostante la maggio-

re anzianità assoluta di permanenza nell'amministrazione della pubblica sicurezza rispetto ai colleghi, non è stata prevista per essi alcuna ricostruzione di carriera, per cui sono considerati validi soltanto gli anni di effettivo servizio maturati nel grado attuale.

Quindi, ove si tenga conto dell'età avanzata che non consente nessuno ulteriore recupero di carriera, dato l'approssimarsi, entro l'anno 1969, del loro collocamento in pensione, ogni presupposto di equità e di giustizia riparatrice cui la legge stessa si ispira, è stato frustrato in partenza.

E che una simile, grave constatazione abbia il suo inconfondibile fondamento, si desume da quanto segue:

Durante la discussione della proposta di legge surrichiamata, avvenuta alla Camera il 29 febbraio 1968, il deputato La Bella, manifestò il suo rammarico per il mancato approfondimento, data l'urgenza dei tempi, per cui ci si poteva trovare in seguito di fronte a recriminazioni di categorie di personale escluso o dimenticato dal provvedimento; al che il sottosegretario all'interno, onorevole Ceccherini, fornendo le più incoraggianti assicurazioni per tutto il settore interessato, replicò che non era il caso di dover temere delle sperequazioni di nessun genere in quanto gli organi preposti alla stesura dello schema stesso, avevano attentamente vagliato ogni particolare situazione e che, pertanto, ognuno poteva attendere con serena fiducia il positivo concretarsi delle legittime aspirazioni (vedasi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* della Camera dei Deputati n. 715 del 29 febbraio 1968, pagina 5). Analoghe assicurazioni furono ribadite anche al Senato, in sede di discussione del disegno di legge in argomento presso la I Commissione, da parte del senatore Lepore, relatore del testo, e dell'onorevole Gaspari, Sottosegretario agli interni, intervenuto alla discussione stessa nelle vesti di rappresentante del Governo (vedasi *Bol-*

lettino della I Commissione del Senato, riunitasi in sede deliberante il 7 marzo 1968 - pagine 1510/1511 - IV legislatura).

Purtuttavia, proprio da tali dichiarazioni sono emerse delle discriminazioni e palesi ingiustizie nei confronti di un esiguo numero di capitani, i quali, appunto per trovarsi alle soglie del collocamento in pensione, per i maggiori meriti acquisiti durante i lunghi anni nella pubblica sicurezza, per i gravosi carichi di famiglia, per l'esperienza di vita nell'amministrazione dello Stato ed il senso del dovere che li anima, avrebbero dovuto avere, più di ogni altro, la priorità al diritto dei benefici che la norma prevede a favore delle categorie di personale arretrato con la carriera.

Per cui la modifica che ora si propone all'articolo 5 della legge in esame di ridurre a 5 anni la permanenza nel grado per i soli capitani che abbiano superato gli anni 52 di età, ha proprio lo scopo di riparare in tempo utile, e, comunque, prima che intervenga il loro collocamento in pensione, previsto per l'anno 1969, all'involontario errore, facendo così integralmente salvi quei presupposti di equità e di giustizia riparatrice sopra accennati.

Ciò premesso, se ne raccomanda la sollecita approvazione al fine di dimostrare il doveroso riconoscimento dell'amministrazione anche a favore della benemerita categoria di personale summenzionata, che, dall'imparziale applicazione della norma saprà trarre ogni utile incentivo per continuare, con serenità di spirito, a bene adempiere i gravosi compiti cui la collettività, nel più ampio contesto delle specifiche attribuzioni esercitate da tutti gli appartenenti alla polizia italiana, l'ha chiamata per il bene di una ordinata convivenza sociale.

Al modestissimo onere derivante dall'applicazione della presente proposta di legge potrà farsi luogo con i normali bilanci del Ministero dell'interno per l'anno 1968.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i capitani del ruolo ordinario di polizia, non provenienti dal servizio temporaneo, i quali abbiano superato gli anni 52 e che a causa dell'età avanzata non possono realizzare nel grado attuale il periodo di tempo previsto dal comma precedente, l'avanzamento a maggiore è ridotto ad anni cinque.

Agli ufficiali di cui trattasi, se alla data del 1° luglio 1968, hanno già compiuto anni 5 di permanenza nel grado, viene attribuita l'anzianità dei maggiori del ruolo limitato e separato promossi a norma dell'articolo 7 della presente legge ».

ART. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione nel ruolo separato e limitato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.